



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss CCII) promossa da **Andrea Intili e Fabiana Del Prato**, elettivamente domiciliati in Torino, via Roasio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gianni Puddu, che li rappresenta e difende come da procura in atti

1. Il procedimento

Con ricorso depositato il 15.9.2023 i sig.ri Andrea Intili e Fabiana Del Prato hanno formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata della relazione particolareggiata dell'O.C.C. nonché dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 2, lett. a), b), c) d) ed e) CCII.

Il giudice designato ha quindi assegnato, con decreto ex art. 70 comma 1 CCII, il termine per le comunicazioni ai creditori e disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Asti.

Con memoria depositata il 22.11.2023 l'OCC ha riferito circa le comunicazioni effettuate e le risposte ricevute dai creditori e ha chiesto di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti.

Con decreto del 15.12.2023 il giudice ha assegnato a parte ricorrente termine sino al 31.1.2024 per integrare la produzione degli e/c con riferimento al periodo successivo al 16.9.2021 e i ricorrenti hanno provveduto in tal senso nel rispetto del termine assegnato.

2. Competenza del Tribunale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 CCII, in quanto entrambi i debitori risiedono in Asti, corso Volta n. 69 (doc. 8).

3. Sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano

In ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda si osserva in primo luogo come non sia in contestazione la qualifica di consumatori dei ricorrenti, i quali svolgono entrambi attività di lavoro subordinato.

Sussistono inoltre i presupposti per l'ammissione alla procedura familiare di cui all'art. 66 CCII, essendo i debitori coniugi conviventi.

La proposta è stata corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68, comma 2, CCII.

Appare altresì sussistere la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In particolare, secondo quanto risulta dalla relazione dell'OCC, i debiti dei ricorrenti sono così riassumibili:

€ 6.578,20 in prededuzione per compenso dell'OCC e dell'advisor;

€ 23.790,86 derivante da finanziamento chirografario concesso da Findomestic cointestato ai ricorrenti;

€ 24.892,92 derivante da finanziamento chirografario concesso da Agos Ducato cointestato ai ricorrenti;

€ 2.485,86 derivante da finanziamento chirografario concesso da Deutsche Bank al sig. Intili;

€ 6.503,31 derivante da carta di credito revolving Agos Ducato intestata al sig. Intili;

€ 6.021,00 derivante da due carte di credito Findomestic di cui l'una intestata al sig. Intili e l'altra alla sig.ra Del Prato.

A fronte di tali passività, i sig.ri Intili e Del Prato percepiscono attualmente uno stipendio netto mensile pari rispettivamente a € 1.491,00 ed € 1.171,97 (v. tabella 5, relazione OCC) e il sig. Intili risulta proprietario di un'autovettura immatricolata nel 2000 del valore di € 1.000,00; i ricorrenti sono inoltre co-intestatari di un c/c

accesso presso la Banca di Asti, che alla data del 31.12.2023 presentava un saldo passivo pari ad € 16,29.

Tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare stimate in € 1.882,00 mensili e delle rate dei finanziamenti che ammontano complessivamente a € 1.339,85 (v. tabella 7, relazione OCC), appare dunque evidente l'incapacità finanziaria dei ricorrenti di far fronte nei prossimi 12 mesi alle loro obbligazioni.

Non sono presenti, inoltre, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta, infatti, che i sig.ri Intili e Del Prato siano già stati esdebitati nei 5 anni precedenti o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né appaiono aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osserva, inoltre, come i creditori non abbiano sollevato al riguardo alcuna contestazione.

Passando a questo punto a esaminare il contenuto della proposta e del piano, si osserva come siano così sintetizzabili:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, consistenti nel compenso dell'OCC e dell'advisor, quantificati in € 6.578,20;
- pagamento dei crediti chirografari dei soggetti finanziatori in una misura compresa tra il 51 e il 52 per cento (v. tabella 11, relazione OCC).

Il fabbisogno per l'esecuzione del piano ammonta pertanto alla somma di € 39.600,00, che verrebbe pagata in 60 rate mensili dell'importo di € 660,00 ciascuna.

La provvista per l'esecuzione dei suddetti pagamenti sarebbe costituita dagli stipendi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie al loro mantenimento.

Tale proposta appare giuridicamente ammissibile in quanto consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededucazione e il soddisfacimento in misura parziale, ma significativa, dei crediti chirografari, risultando in tal modo rispettata la causa concreta del piano ossia il soddisfacimento in misura non irrisoria di tutti i creditori.

Appare altresì sussistere il requisito della fattibilità economica ossia della realizzabilità e sostenibilità dal punto di vista finanziario del piano.

I ricorrenti percepiscono infatti uno stipendio mensile netto pari complessivamente a oltre 2.600,00 euro, a fronte di spese familiari generali indicate in € 1.882,00.

Il piano appare dunque sostenibile dal punto di vista finanziario mediante le risorse reddituali di entrambi i coniugi.

Appaiono pertanto sussistere tutti i requisiti per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sig.ri Intili e Del Prato.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Andrea Intili e Fabiana Del Prato;

- dichiara chiusa la procedura;

- dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Asti, 20.2.2024

Il giudice
Marco Bottallo